



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1382

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 17 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5 - Approvazione delle disposizioni per l'attuazione del sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate.

Il giorno **12 Settembre 2025** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026), novellata dalla legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027), intende favorire l'incremento della popolazione nelle zone periferiche e svantaggiate del territorio trentino attraverso un incentivo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle predette zone.

Il tema dello sviluppo di un'offerta abitativa diffusa sul territorio e fondata sui principi della sostenibilità, della coesione sociale e territoriale è in sintonia sia con gli obiettivi della Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile (SproSS) sia con la Strategia provinciale della XVII Legislatura, che individua lo specifico obiettivo di medio-lungo periodo n. 4.2 "Il diritto alla casa accessibile a tutta la popolazione", e con la correlata politica n. 4.2.2 del DEFP 2026 - 2028 "Sostenere soluzioni abitative per la "fascia grigia" e per categorie specifiche della popolazione, giovani, anziani e lavoratori, in ottica di coesione sociale e di sostenibilità, promuovendo anche il ripopolamento delle aree periferiche del territorio".

In attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale n. 9 del 2024 così come novellato dall'articolo 14 della legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027) la Giunta provinciale è chiamata a definire e approvare la disciplina attuativa della misura incentivante e, in particolare, i requisiti e le condizioni per l'accesso al contributo, i criteri e le modalità per la determinazione e l'erogazione del sostegno nonché i criteri per l'individuazione delle zone interessate e i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili tra le Comunità e il Territorio Val d'Adige.

Con riferimento all'individuazione delle zone nelle quali attivare il contributo al pagamento dei canoni di locazione, si evidenzia in primo luogo che gli aggettivi "periferiche e svantaggiate" identificano quelle zone dislocate rispetto ai centri principali in cui le scelte di insediamento da parte dei nuclei familiari possono essere fortemente influenzate dalla carenza di dotazioni di servizi e infrastrutture (in particolare inerenti la salute, l'istruzione e i trasporti) e proprio per questo risultano a rischio di spopolamento. Il concetto di svantaggio non viene quindi inteso secondo un'accezione strettamente economica; pertanto, le zone a forte vocazione turistica non sono escluse a priori dall'elenco dei territori da incentivare. Infatti, nell'attuale panorama del mercato immobiliare anche in queste zone si registrano crescenti problemi di residenzialità con una diffusa carenza di alloggi in locazione a canoni accessibili che alimenta ulteriormente il fenomeno dello spopolamento.

Per la selezione dei comuni "periferici e svantaggiati" cui rivolgere la misura incentivante, è stato coinvolto l'Istituto di statistica della provincia autonoma di Trento (ISPAT) il quale ha elaborato un indicatore statistico che consente di classificare i comuni secondo il grado di perifericità e di svantaggio. In particolare l'indicatore statistico si basa su 30 indicatori di base individuati con riferimento a due gruppi, il primo riguardante la dotazione infrastrutturale e le caratteristiche del territorio, il secondo riguardante la situazione socio-demografica del comune.

I due gruppi sono costituiti da 15 indicatori ciascuno; pertanto, nella definizione dell'indicatore statistico, il peso di ciascun gruppo di indicatori si presenta come omogeneo. Gli indicatori presi in considerazione sono i seguenti:

Aspetti territoriali e dotazione infrastrutturale:

1. Altitudine del centro
2. Indice di concentrazione del territorio
3. Indice di frammentazione del territorio
4. Incidenza delle abitazioni non occupate sul totale delle abitazioni
5. Incidenza della SAU sulla superficie del territorio
6. Consumo di suolo
7. Indicatore complesso di asperità morfologica
8. Indicatore complesso di presenza di infrastrutture scolastiche (0-10 anni)
9. Indicatore complesso di presenza di infrastrutture scolastiche (11-18 anni)
10. Indicatore complesso di presenza di biblioteche e punti di lettura
11. Indicatore complesso di presenza di case di riposo
12. Indicatore complesso di presenza di farmacie
13. Indicatore complesso di presenza di strutture ospedaliere
14. Punti vendita di commercio al dettaglio per 1.000 residenti
15. Indicatore complesso di presenza di fermate dei mezzi di trasporto pubblici

Aspetti sociali e demografici

1. Densità di popolazione in aree urbanizzate
2. Indice di variazione della popolazione residente
3. Tasso di natalità
4. Tasso di mortalità
5. Tasso di incremento naturale annuo della popolazione
6. Tasso di incremento migratorio annuo della popolazione
7. Età media della popolazione
8. Indice di dipendenza dei giovani
9. Indice di dipendenza degli anziani
10. Tasso di crescita del numero medio di famiglie
11. Famiglie anagrafiche unipersonali di 85 anni e più
12. Laureati di 25-49 anni
13. Bassa intensità lavorativa delle famiglie anagrafiche
14. Famiglie anagrafiche con reddito lordo equivalente inferiore all'importo dell'assegno sociale
15. Quota di addetti ai servizi al cittadino per 1.000 residenti

La scelta di un così ampio numero di indicatori di base consente di giungere ad un indicatore statistico solido e robusto che sintetizza in un unico valore una pluralità di dimensioni ritenute rilevanti per il fenomeno che si vuole misurare, ossia il grado di perifericità e svantaggio dei comuni.

I diversi indicatori considerati possono avere una correlazione positiva o negativa con il fenomeno da misurare e, pertanto, possono contribuire all'aumento o alla diminuzione del valore dell'indicatore statistico.

Calcolando l'indicatore statistico per ciascuno dei 166 comuni del Trentino si ottengono valori che vanno da un minimo di 57,75 a un massimo di 111,35 (la media provinciale è posta

pari a 100): minore è il valore dell'indicatore statistico, maggiore è il grado di perifericità e svantaggio che caratterizza il comune considerato.

I comuni sono stati poi suddivisi in 6 fasce graduate individuate in base alla media e alla variabilità dei valori dell'indice statistico: la fascia 6 indica i comuni più periferici e svantaggiati mentre la fascia 1 comprende i comuni caratterizzati da minor perifericità e svantaggio.

I comuni interessati dall'incentivo in questione sono quelli collocati nelle fasce dalla 6 alla 3 (comprese).

L'elenco dei comuni così individuati è stato, quindi, confrontato con quello definito dal progetto sperimentale per la rivitalizzazione delle aree geografiche a rischio di abbandono e approvato con deliberazione n. 592 del 29 aprile 2025 in attuazione dell'articolo 24 quinquies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino") al fine di rendere coerenti le due misure, in quanto entrambe finalizzate al contrasto dello spopolamento.

L'elenco dei comuni viene, pertanto, integrato con il Comune di Novella, unico presente nell'elenco dei 32 comuni a rischio di abbandono e non già ricompreso nell'elenco derivante dall'applicazione dell'indicatore statistico.

L'elenco completo dei comuni periferici e svantaggiati da incentivare ai fini della misura in oggetto è contenuto nell'Allegato A del Bando di cui si propone l'approvazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come Allegato 1.

Con riferimento ai requisiti e alle condizioni per l'accesso al contributo in oggetto, il presente provvedimento consente l'attivazione del contributo a sostegno di quei nuclei familiari che, a partire dal 13 settembre 2025 (giorno successivo alla data di approvazione del bando di cui si propone l'approvazione) e fino al 31 dicembre 2026, hanno trasferito o trasferiscono la residenza anagrafica in un alloggio in locazione sul libero mercato in uno dei comuni periferici e svantaggiati elencati nell'Allegato A al bando.

Il contributo viene riconosciuto per un periodo di tre anni e viene erogato a partire dalla data di trasferimento della residenza del nucleo familiare.

In coerenza con la finalità della norma che intende stimolare il ripopolamento e prevenire lo spopolamento delle zone periferiche, si prevede di riconoscere il contributo al richiedente che proviene dallo stesso comune in cui è ubicato l'alloggio oggetto di contributo solo se il nucleo familiare destinatario dell'alloggio è di nuova costituzione.

Sempre coerentemente con il dettato normativo, il contratto di locazione deve avere durata complessiva di almeno tre anni, compresi gli eventuali rinnovi automatici previsti dallo stesso, in modo da evitare l'incentivo di eventuali trasferimenti temporanei.

Riguardo alla misura dell'incentivo economico, si prevede l'erogazione di un contributo base che viene maggiorato al verificarsi di particolari condizioni, ossia quando tutti i componenti del nucleo familiare destinatario dell'alloggio sono giovani o se nel nucleo familiare destinatario dell'alloggio è presente una coppia di giovani, quando il nucleo familiare destinatario dell'alloggio è una famiglia numerosa, quando nel nucleo familiare destinatario dell'alloggio è presente almeno un soggetto con un grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento, quando il nucleo familiare destinatario dell'alloggio possiede un indicatore della condizione economica patrimoniale familiare (ICEF) anno 2025 riferito all'edilizia abitativa pubblica canone moderato non superiore a 0,41.

Come previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera d, della legge provinciale n. 9 del 2024, le risorse provinciali disponibili vengono ripartite tra le Comunità/Territorio Val d'Adige, che si occuperanno anche di gestire le fasi di raccolta delle domande, istruttoria ed erogazione del contributo. La ripartizione delle risorse viene disposta sulla base dell'effettivo fabbisogno calcolato in relazione alle domande pervenute presso ciascuna Comunità/Territorio Val d'Adige.

L'importo stanziato per l'attivazione dell'incentivo ammonta ad euro 1.500.000,00 sul capitolo di bilancio n. 206520 così ripartito:

- euro 500.000,00 sull'esercizio finanziario 2026;
- euro 500.000,00 sull'esercizio finanziario 2027;
- euro 500.000,00 sull'esercizio finanziario 2028.

Visto quanto sopra descritto, con il presente provvedimento si propone di prenotare l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 sul capitolo 206520, di cui euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2026, euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2027 ed euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2028.

Con successivo provvedimento, da adottarsi a seguito della comunicazione da parte delle Comunità/Territorio Val d'Adige dei fabbisogni derivanti dalle domande di contributo presentate nei rispettivi territori, verrà ripartito l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 secondo quanto disposto all'art. 15 dell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le somme saranno erogate per il tramite di Cassa del Trentino S.p.a., come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 670 di data 8 aprile 2011 e ss.mm.ii..

Si dà atto che per questo provvedimento non è necessario acquisire il CUP (codice unico di progetto) di cui all'articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, in quanto l'articolo 1, comma 1, della deliberazione del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 26 novembre 2020 stabilisce che "Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma (leggasi art. 11 L. 16 gennaio 2003, n. 3) gli atti che dispongono una ripartizione di risorse senza identificare la destinazione finale delle risorse a singoli interventi". Per gli adempimenti in materia di CUP si rinvia alla fase attuativa.

La presente proposta è stata sottoposta ai pareri delle competenti strutture di staff ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016.

Il presente provvedimento è stato sottoposto al parere del Consiglio delle Autonomie Locali che nella seduta del 3 settembre 2025 ha espresso parere favorevole.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'art. 17 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026);
- visto l'art. 14 della legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027)

- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- visto l'art. 56, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali;
- acquisiti i pareri delle strutture di staff, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di approvare le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 5 agosto 2025, n. 9, così come novellato dall'art. 14 della legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027), che prevede il sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate come riportate nell'Allegato 1) "BANDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prenotare, per le motivazioni di cui in premessa, tenuto conto dell'esigibilità della spesa, la somma complessiva di euro 1.500.000,00 sul capitolo 206520 ripartita come di seguito indicato:
 - euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2026,
 - euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2027;
 - euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2028;
- 3) di dare atto che, come indicato in premessa, con successivo provvedimento, da adottarsi a seguito della comunicazione da parte delle Comunità/Territorio Val d'Adige delle rispettive graduatorie, verrà ripartito a favore delle stesse, secondo quanto disposto dall'articolo 15 dell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e con assunzione del relativo impegno, l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 di cui al precedente punto 2;
- 4) di dare atto che, come esposto in premessa, per questo provvedimento non è necessario acquisire il CUP (codice unico di progetto) di cui all'articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della deliberazione del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 26 novembre 2020. Per gli adempimenti in materia di CUP si rinvia alla fase attuativa;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla normativa in materia di aiuti di stato;
- 6) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia;
- 7) di dare evidenza che avverso al presente provvedimento è possibile:
 - adire la competente autorità giurisdizionale nei casi e nei termini previsti dalla legge;

- in alternativa, esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, qualora la controversia spetti alla giurisdizione amministrativa.

Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 BANDO SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).